

Competenza civile - competenza per territorio - soci e condomini – Cass. n. 17130/2015

Foro speciale esclusivo ex art. 23 cod. proc. civ. - Inderogabilità - Esclusione - Fondamento - Foro convenzionale stabilito dal regolamento di condominio - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015

In materia di competenza territoriale, l'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause condominiali il foro esclusivo del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, è derogabile poiché non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 28 cod. proc. civ., né il carattere esclusivo del foro stesso implica una diversa soluzione, sicché è valida ed efficace la clausola del regolamento condominiale che stabilisca un foro convenzionale per ogni controversia relativa al regolamento medesimo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17130 del 25/08/2015

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

17130

2015